

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 18 OTTOBRE 1951

(112^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni al Provveditorato al porto di Venezia » (N. 1895) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TOMMASINI, relatore Pag. 1226

« Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per provvedere alla revisione dei prezzi contrattuali in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione di danni di guerra alle opere del porto di Genova » (N. 1913) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TOSELLI, relatore 1228

« Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 120.000.000 per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944 » (N. 1908) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GENCO, relatore 1229

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 1230

« Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 100 milioni per la sistemazione dei cimiteri di guerra alleati in Italia » (N. 1914) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TISSI, relatore Pag. 1231

« Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire, con i fondi della legge 29 dicembre 1948, n. 1521, un edificio, da adibire a preventivo e colonia estiva per bambini gracili di famiglie bisognose, in Marina di Massa » (N. 1833):

MARTINI, relatore 1231

« Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni all'Ente autonomo del Porto di Napoli » (N. 1896) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCI Mosè, relatore 1232

TAMBRONI, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile 1232

« Modificazioni all'articolo 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni (abolizione del limite di fruttuosità dei depositi sui libretti postali e di risparmio) » (N. 1910):

MASTINO, relatore 1233

(Discussione e rinvio)

« Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti tra il 1908 e il 1936 » (N. 1904):

PRESIDENTE 1228

CANEVARI, relatore 1227

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 1228

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 112' RIUNIONE (18 ottobre 1951)

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Buizza, Canevari, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Franza, Genco, Lopardi, Mancini, Mariotti, Martini, Massini, Mastino, Meacci, Ottani, Priolo, Ricci Mosè, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro e Voccoli.

Intervengono altresì l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, e l'onorevole Tambroni, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni al Provveditorato al porto di Venezia** » (N. 1895) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni al Provveditorato al porto di Venezia ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tommasini.

TOMMASINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, per proporre alla vostra approvazione questo disegno di legge il relatore non deve certo superare alcuna difficoltà.

Modesto l'impegno di spesa, 10 milioni, alla copertura del quale verrà provveduto con una riduzione di pari importo del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51. Modesto onere, dunque, col quale si corregge una sprecazione del recente passato, perchè si dà a Venezia quello che, per effetto della legge 28 gennaio 1949, n. 266, venne concesso agli enti portuali di Genova, Napoli e all'Azienda meccanici del porto di Savona, un contributo straordinario, cioè, per far fronte ai gravi oneri derivanti dalla assunzione di quel personale (la maggioranza) dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume che nel momento del passaggio della città alla Jugoslavia preferì abbandonare la sede pur di non perdere la cittadinanza ita-

liana. Per questi profughi eroici, doveroso si impose pertanto il decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, col quale si provvedeva al loro collocamento presso gli Enti portuali di Venezia, Genova, Napoli e presso l'Azienda meccanici del porto di Savona.

Ebbene, dal contributo straordinario di cui alla citata legge 28 gennaio 1949, n. 266, fu escluso il solo Provveditorato al porto di Venezia « in considerazione delle allora sue buone condizioni di bilancio » (così è detto nella relazione governativa). Orbene nessuno forse più del vostro relatore sa bene che in questi ultimi anni tali condizioni del bilancio del Provveditorato al porto di Venezia si sono aggravate, ond'è che il presente provvedimento di legge non direi che merita ma che si impone alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo i parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È concesso al Provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 10 milioni, nelle spese per il personale già dipendente dall'Azienda dei magazzini generali di Fiume, assunto in osservanza del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo 1 farà carico allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1950-51, e sarà fronteggiata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti tra il 1908 e il 1936 » (N. 1904).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti tra il 1908 e il 1936 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Canevari.

CANEVARI, relatore. Con questo disegno di legge si intende emanare delle nuove disposizioni per la liquidazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti che si sono verificati dal 28 ottobre 1908 al 18 ottobre 1936; si intende inoltre chiarire le disposizioni delle precedenti leggi in materia. È molto difficile, e probabilmente costituirebbe una perdita di tempo, addentrarsi in questa materia, che è regolata da una serie numerosissima di disposizioni legislative, le quali a loro volta richiamano disposizioni legislative precedenti. Basta dire che le disposizioni principali contenute in questo disegno di legge consistono nello stabilire in via definitiva che il contributo da corrispondersi da parte dello Stato ai proprietari che sono stati danneggiati dai terremoti, viene stabilito in cinquanta volte quello che era in origine. Credo pertanto che sarebbe più utile soffermarsi, se del caso, a rispondere alle eventuali domande di chiarimento che venissero formulate dai colleghi nel corso dell'esame degli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940 e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 luglio 1949, n. 531.

L'importo dei sussidi dello Stato per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti succedutisi dal 28 dicembre 1908 al 18 ottobre 1936, determinato a norma delle leggi anteriori al decreto legislativo 3 settembre 1947, è maggiorato di cinquanta volte.

Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data del 13 ottobre 1947 erano ancora da eseguire purchè la notifica della concessione sia posteriore al 1° gennaio 1940, ovvero nel caso di notifica anteriore a tale data purchè i termini per la ultimazione dei lavori siano stati prorogati. Per i lavori parzialmente eseguiti all'indicata data del 13 ottobre 1947, la maggiorazione si applica soltanto alla quota di sussidio non utilizzata alla data stessa.

CANEVARI, relatore. Faccio presente che gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, abrogati con l'articolo 1 del presente disegno di legge, stabilivano, rispettivamente, che «ferme restando le norme per la determinazione e la concessione dei sussidi a favore dei sinistrati dai terremoti dal 1908 fino a quello del 1936 incluso, la misura dei sussidi stabiliti con le leggi in vigore allora è maggiorata di quindici volte»; e: «La maggiorazione di cui sopra si applica anche ai sussidi già concessi per lavori che all'atto dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo fossero ancora da eseguire, purchè la notifica della concessione sia posteriore al 1° gennaio 1940, oppure (nel caso di notifica anteriore) purchè i termini di ultimazione fossero stati prorogati. Per i lavori parzialmente eseguiti, la maggiorazione è da applicarsi alla quota di sussidio non ancora utilizzata a tale data ».

Questi due articoli ora sono stati sostituiti dall'articolo 1 di questo disegno di legge che

stabilisce l'indennizzo a cinquanta volte quello di allora.

Sono stati poi anche abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 luglio 1949, n. 531.

L'articolo 1 stabiliva: « Per i lavori ancora da eseguire alla data di entrata in vigore della legge, i sussidi di cui sopra sono maggiorati nella misura di 3,33 volte rispetto a quelli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato precedente ». L'articolo 2 poi suonavano: « Il sussidio così aumentato sarà corrisposto tanto ai detentori di diritti a mutuo originario quanto ai detentori di diritti a mutuo oneroso ».

C'è da osservare che l'aumento nella misura del 3,33 previsto dall'articolo 1 che ho letto, in effetti moltiplicava l'anteriore aumento di quindici volte per la cifra di 3,33. Il numero derivante dovrebbe essere moltiplicato ancora per cinquanta se non fossero stati abrogati gli articoli di queste leggi precedenti.

L'articolo 3 poi stabiliva: « È consentito il trasferimento del diritto a contributo ad aree diverse da quella prescelta e denunciata a norma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, purchè la nuova area si trovi nel territorio dello stesso Comune ».

Per questo articolo, chi avesse avuto distrutta la casa e avesse dovuto scagliersi una altra area per la costruzione della sua nuova casa avrebbe potuto avere ugualmente il contributo da parte dello Stato purchè l'area per la nuova costruzione si trovasse sul territorio dello stesso Comune. Anche i tre suddetti articoli della legge n. 531 sono abrogati con questo disegno di legge, il quale mette in atto nuove norme sulle quali non sono possibili equivoci di interpretazione e la cui caratteristica principale consiste nel modo definitivo di determinazione del concorso da parte dello Stato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo comunicare che l'ufficio legislativo del Ministero mi ha fatto presente l'opportunità di pregare la Commissione di rinviare la discussione degli articoli di questo disegno di legge, in quanto vi sono ancora elementi da chiarire ed alcuni perfezionamenti da apportarvi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'esame degli articoli del disegno di legge si intende rinviato ad una prossima riunione. *(Così resta stabilito)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per provvedere alla revisione dei prezzi contrattuali in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione di danni di guerra alle opere del porto di Genova** » (N. 1913) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per provvedere alla revisione dei prezzi contrattuali in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione di danni di guerra alle opere del porto di Genova ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Toselli.

TOSELLI, *relatore*. Per decidere in merito al contenuto di questo disegno di legge bisogna risalire ai precedenti e ricordare che, con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 52, era stata autorizzata la spesa di 3 miliardi per l'esecuzione di lavori atti a rimettere in efficienza gli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dagli eventi bellici. I lavori sono stati eseguiti e ciò ha costituito un grande passo avanti nella normalizzazione del porto; incaricato della esecuzione dei lavori e della progettazione era il Consorzio autonomo del porto di Genova. Una volta procedutosi alla liquidazione ne è derivata la richiesta, consentita dalla legge, della revisione dei prezzi; questa revisione, sull'ammontare globale dei lavori, è di 450 milioni, che costituiscono pertanto un credito maturato dall'impresa, la quale oggi lo reclama a soddisfazione dei suoi diritti. Una parte di questo credito, e cioè 200 milioni, è stata già assegnata al Consorzio con legge 3 agosto 1949; rimangono scoperti 250 milioni, di cui è oggetto il presente disegno di legge. Evidentemente potrà essere sollevata la contestazione

dell'accertamento di questo credito maturato a favore dell'impresa ed è per questo che il disegno di legge prevede che il danaro sia assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova, con riserva di controllo e di verifica, ma senza quelle procedure di accertamento che, per la loro lunghezza e laboriosità, porterebbero ad un ritardo nella corresponsione di un debito già maturato. Ritengo, quindi, che il disegno di legge possa essere tranquillamente approvato dai membri di questa Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 250 milioni per provvedere agli oneri dipendenti dalle revisioni di prezzi di contratti di appalto relativi ai lavori di riparazione di danni di guerra subiti dalle opere del porto di Genova al cui finanziamento è stato fatto fronte con le speciali autorizzazioni di spesa disposte con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 52.

(È approvato).

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà accreditata a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova nella contabilità speciale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, ed il Consorzio presenterà al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso previste.

I pagamenti avranno luogo previa approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici degli elaborati dalle revisioni, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle mag-

giori entrate di cui al terzo provvedimento concorrente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51.

(È approvato).

Art. 4.

Con decreto del Ministero del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 120 milioni per lavori di riparazione di danni causati dalla eruzione vesuviana del marzo 1944 » (N. 1908) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 120 milioni per lavori di riparazione di danni causati dalla eruzione vesuviana del marzo 1944 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Genco.

GENCO, relatore. Il 26 marzo 1946 fu emanato, un po' in ritardo in vero, un provvedimento di legge col quale si stanziavano 310 milioni per la esecuzione di lavori di sgombero e ripristino di opere pubbliche distrutte o danneggiate dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944. Senonchè questa somma non fu sufficiente e con successivo decreto del 28 febbraio 1948 lo stanziamento fu integrato con altre lire 380 milioni. Questa somma deve essere evidentemente risultata insufficiente a fronteggiare le esigenze che si vennero a determinare in conseguenza di quel disastro, per cui ulteriormente si provvede con il presente stanziamento di lire 120 milioni, per lavori di riparazione di danni a favore dei proprietari di case private danneggiate e distrutte dalla eruzione del Vesuvio. È da ritenersi che con il presente disegno di legge possa considerarsi

chiuso il capitolo delle spese da sostenersi da parte dello Stato per riparare i danni causati dal disastro dell'eruzione vesuviana del marzo 1944.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non ho niente da aggiungere a quello che ha detto il senatore Genco. Devo solo osservare, per eliminare ogni eventuale malinteso, che con questo disegno di legge non si innova niente circa ciò che si è fatto anche in passato per simili calamità, perchè il sussidio ai privati era già previsto nel decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 44, che recava norme integrative al precedente decreto in cui è appunto contemplato l'intervento dello Stato a favore dei privati nella consueta forma del sussidio del 50 per cento. Quindi il disegno di legge che è in questo momento al vostro esame consiste in un semplice ulteriore stanziamento di fondi, senza modificare le modalità e i fini degli stanziamenti precedenti, e solo per integrare i bisogni che si sono dimostrati maggiori del previsto. Inoltre io ritengo che questo disegno di legge chiuda, come ha detto il relatore, la serie di spese dello Stato a questo fine, perchè siamo arrivati a questo stanziamento in seguito agli accertamenti fatti attraverso i nostri uffici. In questo campo si segue la solita procedura delle domande dei privati che arrivano di mano in mano, per cui in seguito potremmo trovarci anche dinanzi a qualche nuova variante. Però io credo, salvo errore, che, per la presentazione delle domande, sia stato fissato un termine già scaduto, per cui è ormai fondatamente da ritenersi che non si produrranno ulteriori variazioni nella previsione delle spese occorrenti al completamento delle riparazioni dei danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 120 milioni per provvedere alla concessione, a favore dei proprietari di case private danneggiate o distrutte dall'eruzione del Vesuvio del marzo

1944, di sussidi nella misura del 50 per cento della spesa ai sensi del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 44.

La somma di lire 120 milioni prevista nel precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 milioni per l'esercizio 1950-51 e per lire 20 milioni nell'esercizio 1951-52.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1950-51 si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

All'onere di lire 20 milioni relativo all'esercizio 1951-52 si fa fronte con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 100 milioni per la sistemazione dei cimiteri di guerra alleati in Italia » (N. 1914) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 100 milioni

per la sistemazione dei cimiteri di guerra alleati in Italia ».

Esso consta di un articolo unico del quale do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata un'ulteriore spesa di lire 100.000.000 per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, in applicazione del decreto legislativo 6 luglio 1945, n. 429, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, numero 1354, dei lavori occorrenti per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano nella seconda guerra mondiale.

Alla spesa predetta si provvede con prelevamento di pari ammontare dal capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tissi.

TISSI, *relatore*. Comunico innanzi tutto che la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole al disegno di legge.

Per quanto concerne la sostanza del disegno di legge, mi sembra si tratti di una questione molto semplice. La costruzione e la sistemazione dei cimiteri di guerra alleati in Italia è stata disposta a seguito di accordi internazionali. Per questa sistemazione finora sono stati spesi 400 milioni, che costituiscono indubbiamente una somma notevole; la quale purtroppo si è rivelata insufficiente. Si tratta di opere che non possono essere lasciate incompiute ma che bisogna terminare, anche per tener fede a quegli accordi internazionali che le hanno contemplate. Esprimo pertanto parere favorevole all'autorizzazione dell'ulteriore spesa di 100 milioni prevista dal presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto in votazione l'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire, con i fondi della legge 29 dicembre 1948, n. 1621, un edificio, da adibire a preventorio e colonia estiva per bambini gracili di famiglie bisognose, in Marina di Massa » (N. 1833).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire, con i fondi della legge 29 dicembre 1948, n. 15121, un edificio, da adibire a preventorio e colonia estiva per bambini gracili di famiglie bisognose, in Marina di Massa ».

Tale disegno di legge consta di un articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a carico dei fondi autorizzati dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1521, e con le norme previste dalla legge stessa, alla costruzione di un edificio da adibire a preventorio e colonia estiva per bambini gracili di famiglie bisognose in Marina di Massa, entro il limite di spesa di lire 40 milioni.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Martini.

MARTINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge riveste un carattere di particolare urgenza e ritengo sia doveroso procedere senz'altro alla sua approvazione. Il provvedimento prevede la spesa di 40 milioni per la costruzione di un edificio a Marina di Massa, da adibire a preventorio e a colonia estiva per bambini gracili di famiglie bisognose. Dato che i fondi necessari sono già disponibili, in quando si tratta di residui degli stanziamenti della Missione E.C.A., nulla osta a una sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni all'Ente autonomo del porto di Napoli** » (N. 1896) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni all'Ente autonomo del porto di Napoli ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ricci Mosè.

RICCI MOSÈ, relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione ha lo scopo di concedere un contributo straordinario di lire 10 milioni all'Ente autonomo del porto di Napoli.

L'Ente autonomo del porto di Napoli è stato costituito, per la durata di 30 anni, a decorrere dal 1° luglio 1940, con la legge 6 maggio 1940, n. 500.

Per far fronte alle spese di avviamento e di organizzazione venne concesso un contributo a carico dello Stato, per l'ammontare annuo di un milione, per ognuno dei cinque esercizi finanziari dal 1939-40 al 1943-44.

Per la difficile situazione economica derivata all'Ente dalle gravi distruzioni causate dalla guerra, il Ministro della marina mercantile richiese nel 1948 a quello del tesoro un contributo di 10 milioni all'anno per un quinquennio, ma il Ministro del tesoro ridusse questo contributo ad un biennio, ritenendo quest'periodo sufficiente perchè l'Ente potesse studiare ed attuare una economia nella gestione, nel mentre il ripristino degli impianti portuali avrebbe potuto dare maggiori cespiti di entrata, tali da poter consentire il risanamento del bilancio dell'Ente. Il Ministro del tesoro si riservava in ogni modo di vedere, dopo trascorso il biennio, se era necessario concedere un nuovo contributo.

Questo nuovo contributo è stato accordato con la legge 6 novembre 1948, n. 1418, per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, nella misura di 10 milioni per ogni esercizio.

Ma, come giustamente prevedeva il Ministro della marina mercantile, questo provvedimento non è stato sufficiente a risanare la difficile situazione economica derivata all'Ente dalle numerose e gravi distruzioni causate dalla guerra.

Per completare perciò la riorganizzazione dei pubblici servizi portuali, rimasti disorganizzati e in parte annullati, e per risanare il bilancio dell'Ente, è stato necessario predisporre, d'intesa col Ministro del tesoro, questo disegno di legge, che concede un contributo straordinario di lire 10 milioni per l'esercizio 1950-51. Alla spesa si farà fronte con la riduzione di un importo uguale del capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il disegno di legge è stato approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre 1951.

TAMBRONI, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Onorevoli senatori, nulla ho da aggiungere a quanto così ampiamente ed esaurientemente ha illustrato l'onorevole relatore: in sostanza non si tratta altro che di colmare una deficienza di bilancio, dovuta alle spese sopportate dall'Ente autonomo per la riparazione del porto di Napoli. Questa è, inoltre, l'ultima integrazione che verrà assegnata al bilancio dell'Ente stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È concesso un contributo straordinario di lire 10 milioni per l'esercizio 1950-51 all'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito con la legge 6 maggio 1940, n. 500.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1950-51 e verrà fronteggiata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato

di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni all'articolo 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni (abolizione del limite di fruttuosità dei depositi sui libretti postali e di risparmio)** » (N. 1910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazioni all'articolo 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni (abolizione del limite di fruttuosità dei depositi sui libretti postali e di risparmio)** ».

Questo disegno di legge consta di un articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli ultimi due comma dell'articolo 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, articolo modificato col decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 544, sono abrogati, con effetto dal 1° gennaio 1951.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mastino.

MASTINO, relatore. Il Codice postale e delle telecomunicazioni, all'articolo 137, stabilisce

che i depositi fatti nei libretti delle poste non siano fruttiferi se non fino a una determinata somma. Questo articolo stabiliva in origine la somma di lire 20.000, ma con successive disposizioni la somma fruttifera venne portata a lire 100.000, così come è evidente dalla relazione ministeriale al disegno di legge, in cui si parla appunto di 100.000 lire come limite attuale di fruttifera delle somme depositate.

In pratica si verifica che chi voglia depositare oltre le 100.000 lire, in quanto depositandole in un unico libretto perderebbe l'interesse delle somme superiori alle 100.000 lire, provvede a depositare le somme eccedenti in un altro libretto. Quindi in definitiva tutto si risolve in un superlavoro per l'Amministrazione delle poste.

Allo scopo di eliminare tale superlavoro si propone la soppressione del penultimo capoverso dell'articolo 137, che è proprio quello che stabilisce un limite alla fruttifera delle somme depositate.

Vi è poi un ultimo capoverso dell'articolo 137, che stabilisce che siano fruttiferi, qualunque sia il loro ammontare, i depositi nell'interesse dei minori, degli incapaci e degli assenti.

È evidente che quest'ultimo capoverso cade perchè, una volta stabilito che tutte le somme siano fruttifere, qualunque sia il loro ammontare, non ha più ragione di esistere l'eccezione stabilita a favore degli incapaci, dei minori e degli assenti.

Mi sembra dunque che la modifica proposta nel disegno di legge sia senz'altro da accogliere: propongo pertanto di approvare senz'altro l'articolo unico di cui esso consta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,55.